

(N. 1357)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MARINA e TERRAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1956

Impiego del vetrocimento traslucido nelle costruzioni dei muri.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il perfezionamento tecnico raggiunto con il vetrocimento armato consente ormai di considerare tale materiale come perfettamente assimilabile a quello tradizionalmente in uso e permette, anzi, di annotare le caratteristiche che in molti casi ne rendono preferibile l'impiego. Una di queste caratteristiche, che qui si richiama perchè ha dato luogo alle incertezze che più oltre si ricorderanno — e pertanto giustifica il provvedimento di legge che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento — è costituita dal carattere traslucido del vetrocimento armato. Questo materiale, oltre alle particolari doti di resistenza fisico meccanica di cui è fornito, è qualificato dal fatto di lasciar passare una luce eccellente senza permettere la visibilità attraverso di esso. Basta enunciare questo requisito (passaggio di luce con esclusione però della visibilità sul fondo altrui) per avere subito dinanzi la prospettiva di applicazione del materiale ai muri divisorii, ai muri comuni e così via.

È proprio a questo punto che si pone il problema giuridico. Secondo qualche autore, dei più autorevoli (Venzi, nelle note al Pacifici-Mazzoni, pag. 491, vol. 3°, parte prima), la

legge non fa alcuna distinzione, nè alla distinzione si presta il vocabolo *muro*, voce generica che comprende ogni specie di *muro*, indipendentemente dai materiali di cui è formato. Sembrerebbe quindi, secondo tale definizione, che l'applicazione del vetrocimento agli spazi murari dovrebbe aversi per pacifica.

Invece così non è: da quando si cominciò a fare uso del materiale in questione (ed ormai il tempo trascorso è notevole) si manifestarono incertezze nelle applicazioni delle disposizioni di legge relative al muro (muro comune, muro contiguo, luci ecc.), incertezze dovute al permanere di una mentalità, diremo così, tradizionalista, per la quale il muro è quello costituito dai materiali usualmente e tradizionalmente acquisiti, come pietre e mattoni. Non sempre la definizione aperta ed evolutiva del muro, che sopra si è citata, è stata accolta nei responsi dei Magistrati.

E così, se vi furono pronuncie le quali, con larga visione del fenomeno e con prevalenza dello scopo della legge sulla mera formulazione letterale, già ritennero che gli spazi murari in vetrocimento rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di proprietà e come tali, potessero venire applicati all'infuori delle speciali

regole formulate, ad esempio, per le luci, salvo il normale diritto di appoggio, vi furono, per contro, pronuncie le quali affermano che, anche in caso di applicazione di vetrocemento, dovessero riportarsi le norme rigorose (per esempio, l'altezza dal suolo) richieste per le luci dal Codice. In caso diverso si sarebbe usciti dal normale esercizio del diritto di proprietà per instaurare una vera e propria servitù, richiedente pertanto l'appoggio e il fondamento di un titolo convenzionale.

Orbene non è chi non veda le conseguenze sfavorevoli di tale incertezza per le applicazioni del vetrocemento nelle costruzioni edilizie, perchè la mancanza di sicurezza in materia si riverbera sfavorevolmente nelle decisioni pratiche dell'operatore economico e del consumatore: se vi è una minoranza che ha fidato nell'interpretazione, diremo così, liberale e progressiva della legge, vi è anche una maggioranza la quale ha preferito star ferma ai criteri tradizionali e non avventurarsi in applicazioni che avrebbero potuto trovare anche una reazione negativa e portare a conseguenze particolarmente onerose (rimozione delle opere compiute, risarcimento ai danni a così via).

È questo uno dei casi tipici, nei quali provvido si presenta e come tale si auspica — l'intervento del legislatore, il quale dia del suo pensiero e della sua volontà la più esatta interpretazione, rimuovendo le incertezze ed aprendo la via all'applicazione della novità

che il progresso scientifico e tecnico ci viene recando con ritmo incessante. E, oltre che provvido, agevole sempre nel caso, l'intervento del legislatore in quanto non si tratta di toccare alcuno dei principi vigenti in materia, ma solo di acquistare il vetrocemento armato (la denominazione è ormai corrente e ricevuta in campo tecnico) fra i materiali murali di uguale applicazione.

A questa interpretazione autentica non sussiste nè può sussistere alcun ostacolo: infatti la caratteristica traslucida di questo materiale, come già si è riferito, assicura bensì l'utilità del passaggio della luce, ma esclude assolutamente la possibilità di quella ispezione oculare nel fondo altrui (*inspicere*) la quale unitamente al prospetto (*prospicere*), costituisce la caratteristica della veduta.

Per di più il vetrocemento armato esclude il passaggio di aria, previsto per le luci, e, date le sue qualità ora richiamate, non esige alcun limite di altezza per la sua applicazione.

Tutto ciò, che avrebbe dovuto essere ritenuto implicito nella legge vigente, viene reso esplicito dal testo proposto nell'articolo 1 con una semplice equiparazione del vetrocemento armato ai materiali usuali.

Nell'articolo 2 ad ogni effetto, è data la definizione del materiale in parola sotto quei profili che interessano la questione che viene risolta col provvedimento di legge sottoposto al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'uso del vetrocemento armato, come meglio definito nell'articolo successivo, viene equiparato nelle costruzioni murarie all'impiego dei materiali usualmente adoperati, quali, ad esempio, pietre, mattoni e cemento armato.

Art. 2.

Si intende per vetrocemento armato (nell'uso tecnico abbreviato nella sigla V. C. A.) un materiale complesso costituito dal conglomerato cementizio armato e da appositi mattoni di vetro traslucido stabilmente inseriti nella massa cementizia e dotato della resistenza fisico-meccanica e della portanza statica dei sistemi di costruzione usuali.